REGOLAMENTO (CEE) N. 161/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1976

che fissa modalità particolari d'applicazione del regime degli importi compensativi adesione, per prevenire deviazioni di traffico nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato di adesione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2776/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore delle uova (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, nel settore delle uova, gli importi applicabili in quanto importi compensativi adesione vengono calcolati trimestralmente secondo le norme di calcolo del regolamento (CEE) n. 2776/75 ; che il metodo di calcolo adottato può dar luogo, in un dato trimestre, alla fissazione di importi nettamente diversi da quelli del trimestre precedente ; che in tal caso potrebbero determinarsi correnti di scambio artificiali fra l'Irlanda, il Regno Unito e gli altri Stati membri provocate da operazioni aventi unicamente lo scopo di approfittare del vantaggio ricavabile dalla differenza fra gli importi compensativi di un trimestre e quelli del trimestre successivo ;

considerando che gli importi applicabili in quanto importi compensativi adesione per il periodo 1° febbraio 1976 — 30 aprile 1976 sono notevolmente superiori a quelli del trimestre precedente ; che occorre pertanto prevenire eventuali movimenti speculativi disponendo l'applicazione degli importi fissati per il trimestre precedente ai prodotti che sono stati sottoposti a questi stessi importi al momento della loro importazione negli altri Stati membri in provenienza dall'Irlanda o dal Regno Unito e che sono riesportati verso l'Irlanda o il Regno Unito durante il periodo 1° febbraio — 30 aprile 1976, come pure ai prodotti sottoposti a tali importi al momento della loro importazione dal Regno Unito in Irlanda e riesportati verso il Regno Unito durante il periodo 1° febbraio 1976 — 30 aprile 1976 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Se, nel periodo dal 1° febbraio 1976 al 30 aprile 1976, i prodotti di cui in allegato sono oggetto delle formalità doganali di esportazione verso il Regno Unito o l'Irlanda, a partire da altri Stati membri, gli importi applicabili a titolo degli importi compensativi adesione sono quelli applicabili nel periodo dal 1° novembre 1975 al 31 gennaio 1976, salvo nei casi in cui è dimostrato :

— che tali prodotti sono stati ottenuti negli Stati membri esportatori, ovvero

— che tali prodotti sono stati importati precedentemente in provenienza da paesi diversi dall'Irlanda o dal Regno Unito, ovvero

— che tali prodotti sono stati immessi al consumo negli Stati membri esportatori a partire dal 1° febbraio 1976 in seguito ad una importazione dall'Irlanda o dal Regno Unito.

2. Se, nel periodo dal 1° febbraio 1976 al 30 aprile 1976, i prodotti di cui in allegato sono oggetto delle formalità doganali di esportazione verso il Regno Unito, a partire dall'Irlanda, gli importi applicabili a titolo degli importi compensativi adesione sono quelli applicabili nel periodo dal 1° novembre 1975 al 31 gennaio 1976, salvo nei casi in cui è dimostrato :

— che tali prodotti sono stati ottenuti in Irlanda, ovvero

— che tali prodotti sono stati importati precedentemente in provenienza da paesi diversi dal Regno Unito, ovvero

— che tali prodotti sono stati immessi al consumo in Irlanda a partire dal 1° febbraio 1976 in seguito ad una importazione dal Regno Unito.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 282 del 1°. 11. 1975, pag. 74.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non : B. Uova sgusciate e giallo d'uova : I. atti ad usi alimentari : a) Uova sgusciate : 1. essiccate b) Giallo d'uova : 3. essiccato
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine : A. Albumine : II. altre (diverse da quelle non atte o rese inadatte all'alimentazione umana) : a) Ovoalbumina e lattoalbumina : 1. essiccate (in fogli, scaglie, cristalli, polvere ecc.)